



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 125 – 16 MAGGIO 2022

Riunione del 04 maggio 2022

61.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- **Sig. Marino RICCHIUTI**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Massimo Amato – Componente
- Avv. Antonio Mennuni – Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento 82/2021-22 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'atleta:

- **Sig. RICCHIUTI Marino:** *“la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver, benché regolarmente tesserato con il sodalizio A.S.D. Geda Volley Trani per la stagione sportiva 2021/22, aderito all'invito del sodalizio di appartenenza formalizzato con lettera raccomandata del 04.01.2022 di partecipare agli allenamenti per la ripresa dell'attività agonistica dal 10 gennaio 2022 nonché di provvedere allo svolgimento della visita medica per il rinnovo del certificato medico attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica quale condizione necessaria per la regolarità del tesseramento per la stagione sportiva 2021/22, come da atto della conclusione delle indagini del 15 febbraio 2022 ritualmente notificato.*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'atleta incolpato per l'udienza in videoconferenza del 04 Maggio 2022 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, Avv. Giuseppe Militerni, era presente personalmente l'atleta Marino Ricchiuti unitamente al legale dallo stesso nominato Avv. Manuela Magistro. Il



Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita in udienza la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relativa proposta di sanzione disciplinare nei confronti dell'incolpato;
- Preso atto della memoria difensiva depositata dall'incolpato davanti alla Procura Federale;
- Preso atto della memoria difensiva depositata davanti al Tribunale da parte del legale dell'incolpato;
- Udito in udienza il difensore dell'incolpato e preso atto delle conclusioni dallo stesso rassegnate;

OSSERVA

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto del 26.01.2022 a firma del Presidente della Società ASD Geda Volley Trani, nel quale veniva denunciata la condotta antiregolamentare tenuta dall'atleta Marino Ricchiuti il quale, benché regolarmente invitato sia per la ripresa dell'attività agonistica che a sottoporsi a visita medico sportiva per l'anno 2021/2022, come da documentazione allegata all'esposto, non si era presentato per la ripresa degli allenamenti nella data indicata dal sodalizio del 10 Gennaio 2022 né aveva provveduto alla trasmissione del certificato medico sportivo richiesto per il perfezionamento della procedura di tesseramento.

La Procura Federale, acquisiva i predetti documenti e riteneva sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza a carico dell'odierno incolpato il quale, in data 22 Febbraio 2022, faceva pervenire alcune deduzioni difensive nelle quali sostanzialmente affermava di aver ricevuto solo in data 21/01/2022 e non in data 04/01/2002, dal sodalizio esponente, la raccomandata contenente l'invito alla ripresa dell'attività agonistica per il giorno 10 Gennaio 2022 e ad effettuare la visita medica, come risultava dalla firma apposta sulla ricevuta della stessa raccomandata; di risultare tesserato della ASD Geda Volley Trani per l'anno 2021/2022 nonostante lo stesso atleta aveva terminato l'attività pallavolistica in data 04/03/2020 e da tale data non aveva più avuto alcun tipo di rapporto con la società ASD Geda Volley Trani, con l'ultima visita medica agonistica effettuata in data



29/10/2019, con scadenza al 28/10/2020, come da documentazione allegata; di risultare tesserato con sospensione del tesseramento stesso da parte della ASD Geda Volley Trani effettuata ancor prima della ricezione della raccomandata sopra citata; di ribadire, dopo quanto sopra indicato, la ferma richiesta dell'annullamento della sospensione dell'omologa del tesseramento e il relativo svincolo dalla ASD Geda Volley Trani nel più breve tempo possibile.

La Procura medesima, ritenendo le difese dell'incolpato comunque non idonee a fornire una valida e documentata giustificazione in relazione al mancato adempimento degli obblighi contestati e ritenendo, altresì, esaurita la fase istruttoria, lo deferiva innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni difensive svolte dall'incolpato, ritiene che la condotta contestata all'atleta sia meritevole di una accurata disamina alla stregua delle considerazioni che qui di seguito si espongono. Nella memoria difensiva depositata davanti a questo Tribunale, il legale dell'incolpato, richiamando le argomentazioni difensive già svolte direttamente dall'atleta Ricchiuti innanzi alla Procura Federale, ha sostanzialmente eccepito, dapprima, in via preliminare, l'indeterminatezza del contenuto del deferimento e la sua illegittimità e/o inammissibilità per mancanza assoluta di prova e difetto di istruttoria; nel merito la tardività della convocazione e la mancanza assoluta dei presupposti del deferimento atteso che l'atleta incolpato non svolge attività sportiva da oltre due anni né è mai stato prima convocato per svolgerla fino alla data del 21 Gennaio 2022, da ritenersi tardiva rispetto alla data indicata dal sodalizio per la ripresa degli allenamenti fissata al 10 Gennaio 2022; la mancanza di attività sportiva maschile in capo al sodalizio esponente (fatta eccezione per il gruppo under 17 - annate 2005/06) a cui l'atleta avrebbe potuto prendere parte ancora più stante la tardività della convocazione pervenuta solo il 21 gennaio 2022, con il conseguente diritto dell'atleta a non rinnovare il certificato medico sportivo agonistico che comporta anche un costo elevato in quanto non coperto dal servizio sanitario nazionale, con ogni evidente mancanza di responsabilità in capo all'atleta che risulta convocato dopo oltre due anni di stop.



In relazione alla eccezione in via preliminare svolta dalla difesa dell'incolpato questo Tribunale ritiene che le censure mosse non siano condivisibili con il conseguente rigetto delle stesse, atteso che il deferimento della Procura Federale risulta essere compiutamente e formalmente corretto e determinato sia in relazione alla condotta contestata, ritenuta dalla Procura censurabile a livello disciplinare, sia in relazione ai riferimenti normativi che si ritengono violati, potendo la Procura medesima, in qualità di parte, durante l'istruttoria, ritenere provato o meno il fatto contestato sulla base della documentazione acquisita senza alcun obbligo di ulteriore istruttoria se non ritenuta necessaria.

Spetta poi al Tribunale, nel contraddittorio delle parti, valutare la valenza delle argomentazioni e degli elementi di prova posti a fondamento dell'azione disciplinare che, nel caso di specie, appare legittimamente introdotta.

Or bene, il Tribunale, in relazione alla contestazione nei confronti dell'atleta di cui alla prima parte del capo di incolpazione per non aver ".....aderito all'invito del sodalizio di appartenenza formalizzato con lettera raccomandata del 04.01.2022 di partecipare agli allenamenti per la ripresa dell'attività agonistica dal 10 gennaio 2022...." ritiene che l'incolpato debba andare esente da ogni responsabilità.

Infatti, appare compiutamente provato, sulla base della documentazione in atti, che la rituale convocazione per la ripresa degli allenamenti ed il contestuale invito a sottoporsi a visita medico sportiva, di cui alla lettera con data 04 Gennaio 2022 inviata dal sodalizio esponente, sia stata in effetti recapitata all'atleta incolpato Ricchiuti solo in data 21 Gennaio 2022, una volta inutilmente decorsa la data di ripresa degli allenamenti già fissata dal sodalizio al 10 Gennaio 2022.

A ciò si aggiunga come l'atleta, in relazione alla stagione sportiva relativa all'anno precedente, non abbia ricevuto alcuna convocazione da parte del sodalizio esponente né apposito invito ad effettuare la visita medica di idoneità sportiva.

Tali circostanze, unitamente al fatto che lo stesso atleta aveva terminato l'attività pallavolistica in data 04/03/2020 senza alcun successivo contatto con il sodalizio esponente, non possono integrare profili di responsabilità disciplinare a carico dell'atleta in relazione alla mancata sua risposta alla convocazione, attesa la sua giustificata consapevolezza, stante la tempistica di convocazione adottata dal sodalizio, di aver abbandonato definitivamente ogni attività pallavolistica anche in ragione del disinteresse



del sodalizio medesimo che per quasi due anni non ha provveduto alla sua rituale convocazione.

Diversa disamina merita, invece, il mancato svolgimento della visita medica da parte dell'atleta per il rinnovo del certificato medico attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica, quale condizione necessaria per la regolarità del tesseramento per la stagione sportiva 2021/22.

Sul punto, il Tribunale, ritiene fondate le argomentazioni svolte dalla Procura Federale rispetto alle quali non possono contrapporsi le deduzioni svolte in proposito dalla difesa dell'incolpato atteso che tale obbligo di rinnovo del certificato scaturisce dal mero tesseramento ed a prescindere dall'effettiva attività pallavolistica svolta dall'atleta, comunque sempre a tutela anche del medesimo.

Ben poteva, infatti, l'atleta incolpato, una volta venuto a conoscenza dell'avvenuto tesseramento da parte del sodalizio e della sospensione dell'omologa dello stesso di cui ne ha invocato la revoca – quali fatti comunque estranei all'odierno procedimento – effettuare in ogni caso la visita medica di idoneità sportiva, quale preciso onere a cui ogni tesserato deve in ogni uniformarsi affinché il tesseramento possa perfezionarsi.

Questo Tribunale, in merito, ha più volte affermato il principio come lo *status* di tesserato e vincolato, imponga sempre l'assolvimento degli oneri ad esso connessi, tra i quali sicuramente rientra l'obbligo di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità.

Il Tribunale, pertanto, ritenuta sussistente la violazione relativa al mancato ottenimento del certificato di idoneità sportiva da parte dell'incolpato, ai fini dell'entità della sanzione, in accoglimento delle conclusioni svolte in via subordinata dalla difesa dell'incolpato, considera tuttavia applicabili al caso di specie le attenuanti relative alla sopra argomentata e indotta consapevolezza, da parte dello stesso, di aver abbandonato definitivamente ogni attività pallavolistica anche in ragione del disinteresse del sodalizio medesimo che per quasi due anni non ha provveduto alla sua rituale convocazione. Tali circostanze, unitamente alla giovane età dell'atleta ed al comportamento collaborativo da questi tenuto innanzi agli organi di giustizia federali, possono rilevare non ad esimente di responsabilità disciplinare, ma solo ai fini della determinazione della sanzione che si ritiene di adeguare come in dispositivo.



Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dell'atleta Marino Ricchiuti la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 1 (uno).

Roma 13 Maggio 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 16 maggio 2022